LEGGE PROVINCIALE SULLE FONTI RINNOVABILI 2022

Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4

Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse

(b.u. 3 maggio 2022, n. 17, straord. n. 3)

Capo I Oggetto e finalità

Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. Al fine di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), questa legge definisce i regimi autorizzativi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel decreto legislativo n. 199 del 2021, e introduce disposizioni volte a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e ad assicurare il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico.
- 2. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edifici esistenti di cui all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) destinati ad ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili restano assoggettati ai titoli abilitativi edilizi previsti dalla medesima legge.
- 3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022".

Capo II

Regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Art. 2

Tipologie di regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

- 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio provinciale, questo capo definisce i regimi abilitativi necessari per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, proporzionalità e adeguatezza.
- 2. L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in applicazione del principio di proporzionalità, sulla base della capacità di generazione dell'impianto o della tipologia di intervento, è soggetta a uno dei seguenti regimi autorizzativi:
- a) procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata, ai sensi dell'articolo 3;
- b) procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'articolo 5;

- c) comunicazione d'inizio lavori asseverata, ai sensi dell'articolo 6;
- d) comunicazione al comune relativa ad attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 7.
- 3. L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviene nel rispetto dei vincoli che derivano dalla disciplina in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, secondo quanto previsto da questo capo.
- 4. L'installazione di impianti di biogas in aree agricole resta disciplinata dall'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.
- 5. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico continua ad applicarsi la normativa di settore.

Art. 3

Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

- 1. Sono soggetti ad autorizzazione integrata la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili con capacità di generazione superiore alle soglie individuate nella tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e nell'allegato A di questa legge. L'autorizzazione integrata, inoltre, si applica alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree d'insediamento degli impianti.
- 2. La struttura provinciale competente in materia di energia rilascia l'autorizzazione integrata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
- 3. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia in esito a una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il comune territorialmente competente. Il procedimento unico si conclude entro il termine massimo di novanta giorni. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
- 4. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici installati a terra il proponente, nella domanda, deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.
- 5. Quest'articolo si applica anche alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di biometano, nei limiti previsti dall'articolo 8 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e all'installazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, nonché alle infrastrutture connesse, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
 - 6. Con regolamento possono essere stabilite norme di coordinamento tra il

procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata e altri procedimenti.

Art. 4

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 sono idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree elencate nell'allegato B.
- 2. Nelle aree idonee è ammessa l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e in assenza di una specifica previsione urbanistica. L'installazione degli impianti avviene nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici.
- 3. Con riferimento alle aree idonee, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata disciplinato dall'articolo 3 si applicano le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:
- a) l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante il comune o la struttura provinciale competente in materia di energia provvedono comunque sulla domanda;
- b) i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.
- 4. La Giunta provinciale può definire i criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B, delle diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- 5. I comuni, con variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.
- 6. In attuazione del piano energetico ambientale provinciale e al fine di garantire il raggiungimento della potenza complessiva individuata dai decreti attuativi previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la Giunta provinciale quantifica la potenza complessiva fotovoltaica da installare nelle aree idonee.

Art. 5 Procedura abilitativa semplificata

- 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo.
- 2. La SCIA, accompagnata dalla relazione prevista dall'articolo 86, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Alla SCIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.
- 3. Se entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA il comune accerta l'assenza di una o più delle condizioni dichiarate nella relazione, vieta di iniziare i lavori. Quando il comune non procede ai sensi di questo comma l'attività di costruzione è da ritenersi

assentita.

- 4. Se la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili è sottoposta ad atti di assenso di competenza del comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA, il comune provvede ad acquisirli d'ufficio o convoca, entro venti giorni dalla presentazione della SCIA, una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente. Il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 è sospeso fino all'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.
- 5. La sussistenza del titolo a realizzare l'intervento è provata con la copia della SCIA da cui risulta la data di presentazione della SCIA stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista, gli atti di assenso eventualmente necessari.
- 6. Per quanto non disciplinato da quest'articolo si applica l'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Art. 6 Interventi soggetti a comunicazione d'inizio lavori asseverata

1. Sono assoggettati a comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 gli interventi elencati nell'allegato C.

Art. 7 Interventi di edilizia libera

- 1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle predette costruzioni possono essere liberamente effettuate, previa comunicazione al comune, e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico.
- 2. Il comma 1 si applica anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata.
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.
- 4. Gli interventi previsti dai commi 1 e 2 non si computano ai fini della determinazione della distanza e dell'altezza, fermo restando il rispetto di 1,5 metri dai confini.
- 5. Sono interventi liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e possono essere realizzati previa comunicazione al comune gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli interventi elencati nell'allegato D, nonché le

modifiche di impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati, che rientrano entro i limiti previsti per le variazioni in corso d'opera di cui all'articolo 92, comma 3, lettera b), della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Si applica l'articolo 3 se le modifiche previste da questo comma comportano il superamento delle soglie di potenza della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A.

6. Quest'articolo si applica anche in deroga alle ordinarie categorie di intervento previste dall'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e a quelle assegnate dagli strumenti urbanistici subordinati al PUP.

Art. 8

Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura, non concorre al calcolo della superficie utile netta (SUN) e non è soggetta al versamento del contributo di costruzione.
- 2. Nelle aree a destinazione residenziale, l'altezza delle tettoie, delle strutture portanti e delle pensiline realizzate, nelle pertinenze delle costruzioni, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici non può essere superiore a tre metri di altezza a metà falda. Questo comma si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

Art. 9 omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 88 della legge urbanistica provinciale 2008; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo IV

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Art. 10 omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo V

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 11 - Art. 12 omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 1 e 21 della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 13 omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 64 e 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dell'art. 1 bis 3 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, abrogativo degli articoli 29 e 30 del d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, dell'art. 22 e della tabella A della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in questi atti.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
Soglie per l'applicazione dell'autorizzazione integrata (articolo 3)

Tipo di fonte rinnovabile	Limite di potenza (kW)	Tipo di potenza
Solare termica	50	Potenza termica massima erogata dall'impianto
Biomassa	1000	Potenza termica massima erogata dal generatore di calore
Geotermica, idrotermica e aerotermica	100	Potenza elettrica massima assorbita dalla pompa di calore

Allegato B

Elenco delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (articolo 4)

- a) aree per servizi infrastrutturali e discariche;
- b) aree produttive industriali-artigianali;
- c) aree miste commerciali, terziarie e produttive;
- d) aree estrattive effettive e cave:

- e) siti ancora da bonificare d'interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e siti d'interesse locale individuati ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006, coordinati con l'articolo 77 bis, comma 10 ter, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;
- f) discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'articolo 77 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;
- g) aree di servizio per la mobilità;
- h) strade esistenti o da potenziare;
- i) aree a parcheggio.

Allegato C Interventi assoggettati a CILA (articolo 6)

- A Installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza termica utile nominale superiore a 40 KW
- Installazione e sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare superiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), inclusi i generatori ibridi, se non c'è cambio di combustibile o di tipologia del generatore, da qualsiasi fonte, in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento di numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, con qualsiasi potenza

Allegato D Interventi di edilizia libera (articolo 7)

- A Installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 KW (in costruzioni esistenti, ferma restando la disciplina urbanistica, per cui vedi la lettera B)
- Installazione e sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, inclusi i generatori ibridi, se non c'è cambio di combustibile o di tipologia del generatore, da qualsiasi fonte, in costruzioni esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento di numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, con qualsiasi potenza
- Installazione di singoli generatori eolici di potenza inferiore a quella prevista dalla tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata

su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla	
direttiva 92/42/CEE)	

D Installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, e aventi potenza inferiore a 50 KWe